

Relazione illustrativa della proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)".

La proposta di legge di modifica della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 interviene sulle materie dell'istruzione, della formazione e sulla Commissione regionale permanente tripartita.

Per quanto riguarda la materia dell'istruzione, l'articolo 1 della proposta inserisce l'articolo 4 ter, relativo agli interventi a sostegno del pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia alla quale la Regione riconosce il ruolo di servizio educativo di interesse pubblico. Da alcuni decenni infatti la Regione si adopera per la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, attraverso numerosi interventi volti al pluralismo delle offerte formative per i bambini in fascia d'età da tre a sei anni. Negli ultimi anni, la Regione si è fatta carico - tramite il progetto Pegaso per la scuola dell'infanzia - della copertura degli oneri finanziari relativi all'organico di sezioni della scuola dell'infanzia a seguito del blocco degli organici stabilito dal Ministero dell'Istruzione. Solo da quest'anno le Sezioni Pegaso sono state completamente riassorbite dall'organico statale e quindi non necessitano di finanziamenti regionali.

Restano quindi tutti gli altri interventi di sostegno che storicamente la Regione realizza a favore delle scuole dell'infanzia e in particolare delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, di cui all'art. 4 ter della presente proposta.

Il primo comma prevede azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia, il potenziamento dell'offerta integrata e delle reti di scuole, la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia e il supporto alle scuole per l'implementazione del sistema informativo.

L'intervento regionale è realizzato sia nei confronti delle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali sia nei confronti delle scuole dell'infanzia private riconosciute. ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Inoltre per favorire il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, il comma 3 stabilisce che la Regione, con apposito avviso pubblico, eroga contributi da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno cinque scuole aventi la sede didattica nella Regione Toscana.

Per quanto riguarda la materia della formazione professionale, l'art. 2 inserisce nell'art. 13 bis, relativo al Sistema di istruzione e formazione, il comma 4 bis in base al quale la Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare in favore dei medesimi opportunità formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale. La finalità della disposizione è quella di offrire agli studenti sopra indicati l'opportunità di frequentare nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali un percorso specifico volto ad assicurare, oltre al raggiungimento degli obiettivi curriculari, anche l'acquisizione delle competenze professionali indispensabili per l'ottenimento della qualifica professionale a seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le azioni suddette sono finalizzate a promuovere Intese con l'Ufficio Scolastico

Regionale e le istituzioni scolastiche interessate per la rimodulazione, integrazione e arricchimento dei percorsi curriculari previsti dagli ordinamenti ministeriali.

L'art. 3 sostituisce l'art. 18 bis relativo alla formazione nell'apprendistato alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa statale - in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12.10.2015 – che lasciano un limitato margine di autonomia legislativa alla Regione.

Il testo vigente della l.r. 32/2002 rinvia al regolamento regionale la disciplina della formazione relativamente alle seguenti tipologie di apprendistato:

- a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante;
- c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per quanto riguarda la formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante, la disciplina del regolamento 47/R/2003, relativa all'offerta formativa pubblica continua ad essere in linea con le disposizioni del d.lgs. 81/2015 in quanto quest'ultimo non ha apportato modifiche di natura sostanziale alla formazione pubblica relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dell'apprendista.

Il d.lgs. 81/2015 è innovativo per le tipologie contrattuali di cui **alle lettere a) e c)** sopra indicate, che realizzano il **sistema duale**, che si caratterizza per un'alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative (Istituzioni scolastiche, agenzie formative, università ecc). Per queste due tipologie di apprendistato, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, ha adottato il D.M. 12/10/2015 che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia. Il D.M. doveva essere recepito dalle Regioni entro 6 mesi. In mancanza di tale recepimento e comunque nel caso di assenza della regolamentazione regionale lo stesso D.M. stabilisce che l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del D.M. medesimo.

Alla luce di questo quadro normativo relativo all'apprendistato nel sistema duale, nel quale l'ambito di autonomia legislativa regionale ha subito un notevole ridimensionamento, la proposta di legge modifica la l.r. 32/2002 per rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale, in luogo del regolamento regionale, la definizione delle sole modalità operative per la realizzazione del sistema duale. La deliberazione della Giunta regionale sarà adottata previa informativa al Consiglio regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante **l'art. 5 comma 2** della proposta riformula il vigente comma 5 bis dell'art. 32 della l.r. 32/2002 mantenendo il rinvio al regolamento per la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, l'art. 4 modifica il comma 4 bis dell' art. 23 per ampliare, rispetto al testo vigente, le deroghe ad alcune disposizioni della l.r. 5/2008 in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione. Le deroghe trovano giustificazione nella natura della Commissione quale organismo di concertazione con le parti sociali.

Una prima deroga riguarda l'articolo 1, comma 1 bis, lettera b) della l.r. 5/2008 per stabilire che non possono essere dichiarate inammissibili le designazioni che non contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Questa deroga consente alle parti sociali di indicare il proprio rappresentante in base all'esperienza acquisita nelle materie di competenza della Commissione.

Una seconda deroga interessa l'articolo 13 della l.r. 5/2008 ed amplia quella contenuta nel testo vigente, che prevede che per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico. La proposta di modifica prevede l'eliminazione del limite di mandato per consentire alle organizzazioni di esprimere con maggiore autonomia i propri designati valorizzando l'esperienza maturata dai componenti e al tempo stesso garantisce alla Regione la continuità degli interlocutori esperti nelle materie da trattare.

L'art. 5 modifica il comma 5 dell'art. 32 della l.r. 32/2002. Questo comma rinvia al regolamento regionale la disciplina dei criteri per l'individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili che fanno parte della Commissione regionale permanente tripartita. Con la modifica si sostituisce il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese” con la finalità di ampliare la composizione della Commissione. Le materie di cui tratta la Commissione nel tempo sono state infatti ampliate per assicurare il confronto con le parti sociali su tutte le politiche di cui tratta la l.r. 32/2002, vale a dire quelle dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro.

Questa modifica alla legge - che fa seguito alla sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello presentato da Confagricoltura Toscana, ha annullato il d.p.g.r. 2 febbraio 2005 n. 22/R di modifica del regolamento 47/R/2003, e il conseguente decreto n. 4907/2005 - consentirà di intervenire successivamente sulle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per individuare il criterio per la determinazione della maggiore rappresentatività (art. 99 del regolamento 47/R/2003) delle organizzazioni rappresentative delle imprese, che si baserà sulla maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione medesima.

L'art. 6 stabilisce che la proposta non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

L'art. 7 prevede la formula dell'urgenza dell'entrata in vigore in vista della necessità di modificare le norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento ha avuto un arresto per effetto della citata Sentenza del Consiglio di Stato.